



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Roma, 10 settembre 2008

Circolare n. **50/2008**

A tutte le

- SOCIETÀ AFFILIATE
- ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI
- UFFICIALI DI GARA

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: **nuovo Regolamento di Giustizia federale**

Con la presente si comunica che la Giunta Nazionale del CONI, con deliberazione n. 309 del 23 luglio 2008, ha approvato il nuovo Regolamento di Giustizia federale, allegato alla presente.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

CONI

FITA

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**INDICE****TITOLO I – Generalità**

- art. 1 - Principi informatori della giustizia sportiva
- art. 2 - Doveri e obblighi
- art. 3 - Illecito sportivo e frode sportiva obbligo di denuncia
- art. 4 - Responsabilità degli affiliati

TITOLO II – Le Garanzie Statutarie

Capo I – Organi di Giustizia Federale – Competenze – Astensione - Ricusazione

- art. 5 - Principi informatori della giustizia federale
- art. 6 - Competenza funzionale
 - 6.1 *Procura federale*
 - 6.2 *Giudice Unico*
 - 6.3 *Commissione di Giustizia*
 - 6.4 *Commissione Unica d'Appello*
 - 6.5 *Pronuncia delle decisioni*
- art. 7 - Competenza per territorio
- art. 8 - Competenza per connessione
- art. 9 - Astensione e ricusazione
 - 9.1 *Astensione*
 - 9.2 *Ricusazione*
 - 9.3 *Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione*

Capo II – L'arbitrato – Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

- art. 10 - Competenza – clausola compromissoria
- art. 11 - Costituzione e composizione del collegio arbitrale
- art. 12 - Requisiti per la nomina a componente del collegio arbitrale
- art. 13 - Deliberazione del lodo e sua esecuzione
- art. 14 - Ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Capo III – Norme procedurali

- art. 15 - Disposizioni generali
- art. 16 - Primo grado del procedimento disciplinare
- art. 17 - Presentazione dell'esposto
- art. 18 - Secondo grado del procedimento - impugnazioni
- art. 19 - Esecutorietà delle sanzioni - sospensione
- art. 20 - Revisione

TITOLO III – Le sanzioni

Capo IV– delle sanzioni – il tentativo – sospensione cautelare – le circostanze - recidiva

- art. 21 - Principi generali
- art. 22 - Sanzioni disciplinari
- art. 23 - Sanzioni per l'illecito sportivo e frode sportiva
- art. 24 - Il tentativo d'infrazione
- art. 25 - Sospensione cautelare
- art. 26 - Circostanze aggravanti
- art. 27 - Circostanze attenuanti
- art. 28 - Le circostanze aggravanti e attenuanti – loro concorso
- art. 29 - Valutazione delle circostanze
- art. 30 - Recidiva
- art. 31 - Pluralità di violazioni
- art. 32 - Esecuzione delle sanzioni

Capo V– cause estintive delle infrazioni e delle sanzioni

- art. 33 - Amnistia
- art. 34 - Prescrizione
- art. 35 - Indulto
- art. 36 - Riabilitazione
- art. 37 - Grazia
- art. 38 - Disposizione finale

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Titolo I

GENERALITA'

***Art. 1 – PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

1. Sono istituiti specifici organi di giustizia sportiva al fine di:
 - 1.1 Ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, con i quali viene assicurata l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
 - 1.2 Garantire tramite lo Statuto i Regolamenti federali la corretta organizzazione e gestione della attività sportiva, il rispetto del concetto di "fair play" (gioco leale), la decisa negazione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica, psichica che verbale alla commercializzazione e alla corruzione.
2. E' sancito il principio del "favor rei", cioè di privilegiare gli interessi dell'incolpato qualora non prevalga né la tesi dell'innocenza né quella della colpevolezza e della impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori, del diritto di difesa, del ricorso alla riconsiderazione del giudice, in ipotesi di legittima sospizione, e della revisione del giudizio.

***Art. 2 – DOVERI E OBBLIGHI**

1. I tesserati, i soci e le società affiliate sono tenute all'osservanza delle norme federali e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della

rettezza e della correttezza sportiva in ogni rapporto ed accettare i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali di giustizia, che dovranno adire in esclusiva per la risoluzione di controversie derivanti dall'attività federale.

2. Ogni violazione a titolo di dolo o di colpa costituisce infrazione disciplinare ed è assoggettata alla giurisdizione degli Organi di giustizia previsti dal presente Regolamento.
3. Agli stessi è fatto obbligo di presentarsi se convocati dagli Organi di Giustizia e dall'Ufficio di Procura Antidoping e di fornire ogni notizia e documento richiesto.
4. L'ignoranza delle norme e dei provvedimenti federali non può essere invocata a nessun effetto.
5. I comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
6. I tesserati debbono attenersi al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

***Art. 3 – ILLECITO SPORTIVO E FRODE SPORTIVA OBBLIGO DI DENUNZIA**

1. Costituisce illecito ogni atto diretto, anche per interposta persona e con qualsiasi mezzo, ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio. Costituisce frode sportiva l'offrire o promettere denaro ed altra utilità a taluno dei partecipanti alla competizione sportiva al fine di pervenire ad un risultato diverso a quello conseguente al leale e corretto svolgimento della stessa.
2. Configura altresì frode sportiva l'assunzione e/o somministrazione di metodi e/o sostanze proibite dalle Norme Sportive Antidoping.
Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni previste ex Legge 401/89.
3. È fatto obbligo ad ogni tesserato, socio ed affiliato, che sia venuto a conoscenza, o comunque ne abbia notizia, che sia stato posto o stia per porsi in essere un illecito sportivo, di informarne immediatamente la Procura federale.
4. La frode sportiva, quando attiene la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza ed altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, comporta provvedimenti disciplinari a

carico della società sportiva, in particolare del Presidente e dell'eventuale dirigente accompagnatore.

5. Gli affiliati si presumono responsabili degli illeciti sportivi che siano risultati o potevano risultare a loro vantaggio, anche se commessi da terza persona, salvo che forniscono prova della loro estraneità ai fatti.

***Art. 4 RESPONSABILITA' DEGLI AFFILIATI**

1. Gli affiliati rispondono direttamente delle infrazioni commesse da coloro che li rappresentano ai sensi delle norme federali, nonché oggettivamente delle violazioni, ivi incluse quelle per illecito sportivo, commesse dai propri dirigenti, tecnici, tesserati e soci, oltre, a titolo di dolo e colpa grave, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.

2. Gli affiliati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

TITOLO II

LE GARANZIE STATUTARIE

Capo I – Organi di giustizia federale – Competenze- Astensione - Ricusazione

***Art. 5 – PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE**

1. La Giustizia federale è disciplinata dal Regolamento di giustizia deliberato dal Consiglio federale, secondo i principi dello Statuto e delle leggi dello Stato, e approvato dal CONI.

2. I Giudici sportivi debbono essere terzi ed imparziali. Sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità secondo modalità prestabilite dalle norme federali e nominati dal Consiglio Federale in occasione della prima riunione.

3. Gli organi di giustizia sportiva agiscono in piena autonomia decisionale. La nomina, la durata, l'eventuale rinnovo e la revoca della carica sono regolati dalle norme statutarie, restano in carica per la intera durata del loro mandato, anche nell'ipotesi di decadenza degli altri Organi federali che li hanno designati. E' conferito loro il più

ampio potere, esercitabile anche a mezzo di componente a ciò delegato, di accertamento sui fatti oggetto della loro indagine o giudizio, con diritto di avvalersi della collaborazione degli altri organi federali, centrali o periferici, che sono tenuti a prestare con immediatezza la loro opera. Gli Organi di Giustizia nominati dal Consiglio Federale possono essere revocati solo nei casi previsti dallo Statuto.

4.I Giudici sportivi, sono tenuti alla più rigorosa osservazione dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione .

5.L'azione disciplinare è promossa su richiesta del Procuratore federale e dell'ufficio di Procura Antidoping.

Il Giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda e nel rispetto del principio del contraddittorio. Se nel corso del processo emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere è sempre necessaria la richiesta di parte.

6.E' assicurata la difesa in ogni stato e grado del processo. E' ammessa, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e, purché siano assicurati le condizioni di una difesa libera ed effettiva, la difesa personale.

7.I procedimenti disciplinari sono trattati e discussi in pubblica udienza.

8.Le decisioni degli Organi di Giustizia devono essere motivate, sottoscritte, comunicate alle parti interessate e rese note tramite comunicato ufficiale della Federazione.

9.Le decisioni di 2° grado sono inappellabili, salvo quanto previsto dall'art. 14.

***Art. 6 – COMPETENZA FUNZIONALE**

6.1 – Procura Federale

1.L'Ufficio della Procura federale è composto dal Procuratore federale, da almeno un suo sostituto e da uno o più collaboratori; sono nominati dal Consiglio federale e durano in carica per un quadriennio. Al Procuratore federale ed ai suoi sostituti sono attribuite le funzioni requirenti davanti agli altri organi di giustizia sportiva, sono titolari delle indagini preliminari e dell'azione disciplinare, tranne quelle di

competenza dell'Ufficio di Procura Antidoping per le violazioni delle norme in tema di doping, non possono essere ricusati ma hanno l'obbligo di astenersi quando sussistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il Procuratore federale, ricevuta o acquisita la notizia dell'infrazione esercita le funzioni di indagine ed eventualmente quelle requirenti davanti a tutti gli Organi di giustizia, svolge con pieni poteri ogni attività di indagine necessaria per accertare la fondatezza della notizia; è tenuto in materia di doping ad informare l'Ufficio di Procura Antidoping su qualsiasi notizia a sua conoscenza ed a collaborare con la stessa, se richiesto; controlla la regolare esecuzione delle sanzioni erogate.
3. Le indagini devono svolgersi nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della notizia della violazione, prorogabile dal presidente della Commissione di giustizia per ulteriori giorni 30 (trenta) per giusta causa o per la complessità delle indagini. A conclusione delle indagini il Procuratore federale procede all'archiviazione per infondatezza della notizia e per altra causa di non punibilità o dispone il deferimento dell'incolpato alla Commissione di giustizia, formulando la contestazione in modo chiaro e preciso.

Art. 6.2 – GIUDICE UNICO

1. Il Giudice Unico è organo monocratico, nominato dal Consiglio federale unitamente ad un suo supplente; il mandato è quadriennale, in coincidenza con il quadriennio olimpico, ed è rinnovabile per non più di due volte.
2. E' competente a giudicare e decidere d'ufficio, senza l'osservanza del contraddittorio, le infrazioni di natura meramente tecnica, cioè su fatti connessi a comportamenti tenuti da atleti, tecnici, dirigenti e società attinenti al regolare svolgimento di manifestazioni, rilevate nel corso delle competizioni escluse, le decisioni di natura tecnica adottate dagli arbitri. Il Giudice Unico è soggetto ai principi informativi della Giustizia federale di cui all'art. 5, del presente Regolamento, in quanto applicabili.
3. Il procedimento davanti al Giudice Unico è instaurato:
 - a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali (rapporti degli arbitri, giudici, commissari, verbali di gara etc.);

b) su reclamo della parte interessata, da presentarsi:

b 1 - alla Segreteria degli Organi di Giustizia della FITARCO con raccomandata AR entro il termine di giorni 3 dalla conclusione della gara per:

b1.1-irregolarità nella compilazione delle classifiche;

b1.2-irregolarità della posizione di atleti partecipanti a manifestazioni ufficiali;

b1.3-per ogni altra infrazione di natura tecnica non reclamata alla giuria di gara

b2 alla giuria preposta alla gara, entro il termine di 30 minuti, con decorrenza dal verificarsi del fatto o dall'esposizione della classifica ufficiale.

4. A pena di inammissibilità il reclamo deve essere presentato nei termini perentori e modalità di cui sopra, redatto per iscritto, succintamente motivato e documentato, se l'infrazione lo richiede, e corredato dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di reclamo, salvo il caso previsto dal comma 3.b2 il cui termine di trasmissione della ricevuta è di 3 giorni dall'adita giuria di gara.

5. Il Giudice emette la decisione, entro i seguenti termini, decorrenti dal ricevimento degli atti:

5.1 - 20 giorni per le ipotesi di cui ai punti 3.a, 3b 1.1 e 3b 1.2;

5.2 - 7 giorni per quelle di cui ai punti 3.b. 1.3 e 3 b 2.

6. Il Giudice Unico giudica, nell'ambito della propria competenza, in ordine ai fatti, commessi dai tesserati italiani e stranieri, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate della FITARCO e dagli organismi affiliati, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, dei reclami e dei mezzi di prova documentali, fotografici, e televisivi o su supporto informatico offerti o che abbia ritenuto di acquisire di iniziativa.

7. Le decisioni sono reclamabili avanti la Commissione di Giustizia nel termine perentorio di gg. 30 dalla ricezione della comunicazione del provvedimento mediante dichiarazione scritta e motivata ricevuta dalla Segreteria degli Organi di Giustizia.

La Commissione di Giustizia, decide in udienza, previa convocazione delle parti interessate e loro audizione, se presenti. Al procedimento di reclamo avverso le decisioni del Giudice Unico, si applicano gli artt. 15 e 16 del Regolamento di Giustizia, esclusi i punti 2,3,4, e 5 dell'art.16.

Art. 6.3 – COMMISSIONE DI GIUSTIZIA

1. La Commissione di Giustizia è organo collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio federale. Il mandato è quadriennale, in coincidenza con il quadriennio olimpico, ed è rinnovabile per non più di due volte.
2. E' competente a giudicare:
 - a) in primo grado, in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari e dei principi dell'ordinamento sportivo, nonché in tema di lealtà, di illecito sportivo e di frode sportiva, escluse le violazioni alle Norme Sportive Antidoping.
 - b) in secondo grado, sugli appelli proposti avverso le decisioni del Giudice Unico.
3. Si costituisce validamente con la presenza di tre membri compreso il presidente, o chi ne fa le veci, delibera con la maggioranza dei voti.
4. Le decisioni adottate dalla Commissione di Giustizia sono appellabili davanti alla Commissione Unica d'Appello.

Art. 6.4 - LA COMMISSIONE UNICA DI APPELLO

1. La Commissione Unica di Appello è organo collegiale composto da cinque membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Il mandato è quadriennale, in coincidenza con il quadriennio olimpico, ed è rinnovabile per non più di due volte.
2. Esercita le funzioni giudicanti in primo grado per le violazioni al doping ai sensi delle Norme Sportive Antidoping e in secondo grado sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni adottate dalla Commissione di Giustizia. Decide, se dichiarati ammissibili, sulle dichiarazioni di riconsunzione, sui giudizi di revisione e di riabilitazione.
3. Delibera validamente con la presenza di cinque membri compreso il presidente, o chi lo sostituisce. Le decisioni, rese a maggioranza dei voti, non sono impugnabili, salvo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 6.5 – PRONUNCIA DELLE DECISIONI

1. Il Giudice Unico pronuncia la decisione nei termini di cui all'art. 6.2.5, quello collegiale di 1° istanza entro 10 giorni e quello di 2° grado entro 20 giorni dalla conclusione del procedimento.

La Commissione Unica di Appello decide altresì nel termine di giorni 60 dal ricevimento della domanda di riabilitazione, con deposito della pronuncia entro i successivi 15 giorni.

Per le decisioni in materia di uso di sostanze o metodi dopanti si osservano i termini previsti dalle Norme Sportive Antidoping.

Le decisioni ed i provvedimenti dei Giudici Sportivi sono portate a conoscenza con la pubblicazione tramite comunicato ufficiale della Federazione a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia.

***Art. 7 – COMPETENZA PER TERRITORIO**

1. Gli Organi di giustizia sportiva sono competenti per tutte le infrazioni commesse in territorio nazionale ed estero.

2. E' data loro facoltà in materia di illeciti sportivi, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, di chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 codice di procedura penale, con il divieto di pubblicazione previsto dall'art. 114 stesso codice.

Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dagli Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

***Art. 8 – COMPETENZA PER CONNESSIONE**

1. Nei casi di connessione oggettiva tra violazioni di competenza di più organi di giustizia, la competenza appartiene a quello superiore.

***Art. 9 – ASTENSIONE E RICUSAZIONE**

9.1 ASTENSIONE

1. Ciascun componente dell'Organo di giustizia competente a giudicare ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento;

b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti o di chi le assiste;

c) se vi è inimicizia grave, motivi di dissidio o di interesse con le parti o coloro che le assistono;

- d)** se ha fornito consigli o pareri sulla controversia fuori dall'esercizio delle funzioni giudicanti;
 - e)** se lo stesso o alcuno dei prossimi congiunti è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f)** se il coniuge o un suo parente prossimo svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale;
 - g)** Negli altri casi in cui sussistono gravi e riscontrate ragioni di opportunità e convenienza.
- 2.** Decide senza formalità regolamentari il Presidente della Commissione di Giustizia sulla dichiarazione di astensione del Giudice Unico, il Presidente della Commissione Unica d'Appello su quella di un componente della predetta commissione e della propria.
- 3.** La decisione è insindacabile e se accolta subentra il giudice supplente.

9.2 RICUSAZIONE

- 1.** Il Giudice sportivo può essere ricusato dalle parti nei casi:
- a)** previsti dall'art. 9.1 – lettere a), b), c), d), e) ed f)
 - b)** se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata la decisione, il giudice abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti da giudicare.
- 2.** La dichiarazione di ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere inoltrata alla Segreteria degli Organi di Giustizia a mezzo di raccomandata AR in unione alla ricevuta del versamento della tassa, entro 5 giorni dalla data in cui si è a conoscenza della composizione dell'organo giudicante. Se la causa di incompatibilità sia sorta o sia divenuta nota dopo detto termine, la dichiarazione di ricusazione può essere proposta entro i tre giorni successivi; se è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, prima della conclusione della stessa.
- 3.** Il Giudice oggetto di ricusazione non può pronunciare né concorrere a pronunciare la decisione sino a quando non sia intervenuta pronuncia che dichiari la inammissibilità o il rigetto della ricusazione.
- 4.** Sulla ricusazione del Giudice Unico decide la Commissione di Giustizia, su un componente di questa la Commissione Unica di Appello, su un membro di

quest'ultima la stessa Commissione Unica di Appello, previa sostituzione di quello oggetto della ricusazione.

La decisione è insindacabile.

5.Non è ammessa la ricusazione degli Organi chiamati a decidere sulla ricusazione.

6.La dichiarazione di astensione intervenuta prima della decisione rende improponibile il ricorso per ricusazione.

7.La ricusazione è dichiarata d'ufficio inammissibile se proposta senza l'osservanza dei termini e delle forme stabilite nel presente articolo o se i motivi addotti sono manifestamente infondati.

8.Fuori dei casi di inammissibilità, decisi senza formalità regolamentari, si osservano le disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni precisate nella richiesta di ricusazione.

9.La decisione che rigetta per qualsiasi titolo la ricusazione provvede sulle spese a carico del ricorrente. La tassa viene incamerata.

9.3 PROVVEDIMENTI IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE O RICUSAZIONE

1.Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione viene accolta, il Giudice non può compiere alcun atto del procedimento.

Il Giudice astenuto o ricusato è sostituito da altro Giudice appartenente allo stesso Organo di Giustizia sportiva, designato nella decisione.

2.Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione indica se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal Giudice astenuto o ricusato conservano efficacia.

Capo II – L'ARBITRATO –

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

***Art. 10 – Competenza – clausola compromissoria**

1.In virtù della clausola compromissoria, che è accettata con la richiesta di associazione o di tesseramento, viene devoluto al giudizio arbitrale la risoluzione delle controversie tra affiliati e tesserati di qualsiasi natura e conseguenti l'attività sportiva

e associativa che non rientrino nella competenza degli Organi di giustizia sportiva e nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo.

***Art. 11 – Costituzione e composizione del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale è costituito dal suo presidente e da due membri.

Il procedimento è attivato con la richiesta scritta, motivata nell'oggetto e contenente le conclusioni rassegnate, di costituzione del collegio arbitrale rimessa a mezzo lettera raccomandata A.R. alla controparte e alla Segreteria federale, con allegazione delle ricevute comprovanti l'avvenuta spedizione postale e il versamento della tassa di arbitrato, con indicazione dell'arbitro prescelto ed invito al ricevente di designare il proprio arbitro, da comunicarsi, con raccomandata A.R. entro il termine di 20 gg. dal ricevimento, al proponente e alla Segreteria federale con allegata la ricevuta dell'intervenuto inoltro postale.

Le dichiarazioni di accettazione dell'incarico sottoscritte dai rispettivi arbitri nominati sono riportate in calce o in allegato alle comunicazioni.

2. Il terzo arbitro, con funzioni di presidente, è scelto entro i successivi 10 giorni dai due arbitri. In difetto provvederà, su richiesta della parte più diligente, il presidente della Commissione Unica di Appello, al quale spetta anche la nomina dell'arbitro di parte in ipotesi di mancata designazione. Il designato presidente deve accettare l'incarico entro i 10 giorni dalla nomina.

3. Il collegio arbitrale ha sede presso la F.I.T. ARCO e si riunirà presso gli uffici federali o il luogo di residenza del presidente.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Segreteria federale.

L'incarico di arbitro è conferito a titolo oneroso.

***Art. 12 – REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE**

1. Non può essere arbitro chi è privo in tutto o in parte della capacità legale di agire.

2. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

***Art. 13 – DELIBERAZIONE DEL LODO E SUA ESECUZIONE**

1. Il presidente provvede alla convocazione del Collegio e delle parti, alle quali assegna termine per deposito di memorie anche istruttorie, dirige e regola il procedimento, compresa la fase di assunzione delle prove.
2. Le parti sono sentite se ne hanno fatto richiesta, possono difendersi personalmente o farsi assistere, munita di delega scritta, da legale o persona che risulti esente da provvedimenti di radiazione o sospensione in corso da parte di Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
3. Delle riunioni è redatto verbale dal segretario all'uopo nominato dal Presidente, anche tra uno dei due arbitri. Le decisioni sono adottate con la presenza di tutti i componenti il Collegio e assunte a maggioranza.
4. Le sostituzioni del presidente o degli altri arbitri nominati dalle parti non comporta il rinnovo degli atti già compiuti.
5. Gli arbitri decidono secondo equità. Il lodo è pronunciato entro 60 giorni a decorrere dalla data di accettazione della nomina del presidente ed è deliberato a maggioranza semplice ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza purché si dia atto del motivo per cui l'altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
6. Sono a carico della parte soccombente, salvo compensazione anche parziale, le spese di procedura e quelle di assistenza alla parte vincitrice, incluso il compenso del proprio arbitro.
7. Il lodo, contenente l'indicazione della parti, la sommaria esposizione dei fatti e dei motivi, il dispositivo, la data e la sottoscrizione degli arbitri, è trasmesso nei 10 gg successivi, a cura del presidente, alla Segreteria federale, unitamente agli atti e produzioni del procedimento, che provvederà alla immediata comunicazione con raccomandata A.R. alle parti e ne controllerà la regolare esecuzione. La parte soccombente deve provvedere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione del lodo agli adempimenti ivi previsti.

8.La mancata esecuzione del lodo costituisce altresì grave infrazione disciplinare e deve essere denunciata con tempestività dalla Segreteria federale alla Procura federale per l'esercizio dell'azione disciplinare.

9.Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile.

***Art. 14 – RICORSO ALLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT**

1.Le controversie che contrappongono la Federazione agli affiliati e/o tesserati non più soggette a ricorsi interni o a impugnazioni sono devolute, nelle limitazioni, modalità e i termini di cui all'art. 30 dello statuto federale, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, che, su istanza della parte interessata, provvede, con pronuncia definitiva, in sede di conciliazione delle parti o, in difetto, in quella di procedimento arbitrale.

2.Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di conciliazione e arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

CAPO III – NORME PROCEDURALI

***Art. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1.La Segreteria degli Organi di Giustizia provvede a tutte le formalità, ivi inclusa la trasmissione degli atti e la comunicazione dei provvedimenti e degli avvisi relativi ai procedimenti disciplinari.

2.I provvedimenti e gli avvisi sono comunicati a mezzo di raccomandata A.R., telegramma o via fax e/o e-mail nel domicilio risultante dal fascicolo di affiliazione e tesseramento o in quello eletto ed hanno effetto dalla relativa data di ricezione da parte dell'interessato.

3.La lettura dei provvedimenti e gli avvisi dati verbalmente dall'Organo di giustizia agli interessati presenti sostituiscono le comunicazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

4. Lo importo della tassa è fissato annualmente dal Consiglio federale ed il mancato versamento nei termini del presente Regolamento determina la inammissibilità della richiesta.
5. La tassa viene restituita in ipotesi di accoglimento anche parziale della richiesta ed incamerata negli altri casi incluso quello di rinuncia alla domanda.
6. Si intendono perentori solo i termini per i quali è comminata la decadenza.
7. La rinuncia alla domanda rende improcedibile l'azione disciplinare, se accettata dall'incolpato.
8. Le spese del procedimento sono a carico della parte soccombente e rinunciante. E' facoltà dell'Organo giudicante di condannarla anche alle spese e competenze di assistenza affrontate dalla parte offesa.
9. Sono altresì a carico della parte richiedente le spese di estrazione di copia degli atti del procedimento.
10. La fase dibattimentale del procedimento di 1° e 2° grado viene trattata e discussa in pubblica udienza.

***Art. 16 – PRIMO GRADO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

1. Il procedimento disciplinare si instaura d'ufficio sulla base di atti ufficiali, inclusi il rapporto e il referto, delle notizie acquisite dalla Procura federale e di denuncia degli Organi federali, centrali e periferici, e su impulso di parte sulla base di reclamo e esposto degli affiliati e tesserati.
2. Ricevuta la notizia del fatto configurante violazione disciplinare il Procuratore federale avvia le indagini per accertarne la fondatezza, da svolgersi nel termine di giorni 60 dal ricevimento della notizia, prorogabile su motivata richiesta, dal presidente della Commissione di giustizia, fino ad ulteriori 30 giorni per giusta causa o per la complessità delle indagini.
3. Al termine delle indagini, viene dato avviso all'indagato della violazione contestata assegnandogli un termine perentorio di 10 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per visionare il fascicolo delle indagini ed estrarne copia e formulare controdeduzioni anche istruttorie.

4. L'indagato e il suo difensore hanno facoltà di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore da sottoporre sia al Procuratore federale che al Giudice investito del giudizio.
5. Conclusa detta fase il Procuratore, se non ritiene di archiviare, esercita l'azione disciplinare deferendo l'incolpato alla Commissione di Giustizia. Con la richiesta di rinvio a giudizio viene formulata la contestazione del fatto in maniera chiara e precisa, con la indicazione delle norme violate e degli elementi di prova di riscontro e trasmessi gli atti del procedimento.
6. Il presidente fissa la data e la sede federale di comparizione del deferito dinanzi la Commissione, con l'invito a presenziare anche per essere esaminato.
7. Tra la data della comunicazione, da effettuarsi all'interessato ed all'eventuale parte offesa, a quella della fissata comparizione debbono intercorrere almeno 20 giorni liberi, salvo abbreviazione del termine fino alla metà per urgente e giusta causa disposta con provvedimento motivato del Presidente della Commissione.
8. Il dibattimento si svolge senza formalità ed è diretto dal presidente della Commissione di Giustizia che, accertata la regolarità degli adempimenti e formalità di rito, dà corso alla fase istruttoria, al cui termine si procede alla discussione ed alla pronuncia della decisione.
9. A pena di inammissibilità le parti devono depositare la lista testimoniale almeno cinque giorni della data fissata per la convocazione. E' ammessa l'acquisizione di prove nella fase di apertura del dibattimento quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare nel termine regolamentare.
E' data facoltà al Giudice ai fini del decidere di disporre, dopo l'esaurimento dell'istruttoria dibattimentale, l'assunzione di nuovi mezzi di prova.
10. L'incolpato ha facoltà di rendere dichiarazioni in ogni stato del procedimento sui fatti attinenti la contestazione, può difendersi personalmente o farsi assistere, con il rilascio di delega scritta, da legale o da persona che risulti esente da provvedimenti di radiazione o sospensione in corso comminati da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., può estrarre copia degli atti del procedimento ed inoltrare memorie difensive e produrre documentazione.
11. Il rappresentante della Procura federale presenzia alle riunioni.

12. La decisione deve essere pronunciata nel termine di mesi tre, decorrenti dal deposito nella segreteria degli Organi di Giustizia dell'atto di deferimento dell'incolpato.
13. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati, ne è data tempestiva notizia all'incolpato, alla Procura federale ed agli altri interessati, passati in giudicato sono trascritti nel casellario federale.
14. La lettura del dispositivo e della contestuale motivazione equivale a notificazione della decisione per gli interessati presenti all'udienza.
15. Per i procedimenti per violazione in tema di doping, di competenza in 1° grado della Commissione Unica di Appello, valgono le disposizioni delle Norme Sportive Antidoping, recepite e parte integrante del presente Regolamento.

***Art. 17 – PRESENTAZIONE DELL'ESPOSTO**

1. Per proporre l'esposto occorre avervi interesse diretto per le infrazioni disciplinari ed anche indiretto nell'ipotesi di illecito sportivo, deve essere redatto per iscritto e sottoscritto. Per gli affiliati deve essere sottoscritto dal rappresentante munito di poteri risultante dal più recente modulo di affiliazione agli atti della Federazione.
2. Deve essere spedito alla Procura federale con raccomandata A.R. o telegramma e accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa dell'esposto.
3. Le formalità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere osservate a pena di inammissibilità.

***Art.18 – SECONDO GRADO DEL PROCEDIMENTO -IMPUGNAZIONI -**

1. Avverso le decisioni del Giudice è ammessa impugnativa dinnanzi all'Organo di giustizia competente per il giudizio di appello entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione.
2. L'atto di appello deve essere motivato, sottoscritto e corredato dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di impugnazione e inoltrato con raccomandata AR allo stesso Giudice di 1° grado che ha pronunciato la decisione tramite la Segreteria degli Organi di Giustizia.
3. L'inosservanza degli adempimenti prescritti ai commi n. 1 e n. 2 del presente articolo rendono inammissibile l'appello.

- 4.** Possono proporre appello la Procura federale, la parte soccombente o, se trattasi di tesserato, anche la società di appartenenza nell'ipotesi che questa sia portatrice di interesse riguardo al capo della decisione da impugnare.
- 5.** La segreteria degli Organi di Giustizia provvede a trasmettere alle parti del procedimento copia dell'appello e a comunicare la data, l'ora ed il luogo della convocazione fissata dal presidente dell'Organo di 2° istanza.
- 6.** Non sono proponibili, pena il rigetto d'ufficio, domande o questioni nuove; non sono altresì deducibili prove nuove, salvo che l'appellante dimostri di non averle potute avanzare in primo grado per causa a lui non imputabile o che siano ritenute dal giudice d'appello indispensabili ai fini del decidere.
- 7.** La sanzione non può essere inasprita in ipotesi del solo appello del soccombente.
- 8.** L'appello non sana irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di 1° grado.
- 9.** L'Organo di giustizia di 2° grado:
 - a)** riforma in tutto o in parte la decisione appellata decidendo nuovamente nel merito, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento;
 - b)** annulla senza rinvio la decisione impugnata se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado;
 - c)** annulla con rinvio al giudice di primo grado per un nuovo esame del merito, se rileva che la inammissibilità o improcedibilità dichiarata non sussiste, se l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha motivato la decisione o ha in qualche modo violato le norme del contraddittorio e in tutti gli altri casi in cui ravvisi motivi di nullità.
 - d)** se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su sua richiesta, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
 - e)** se lo ritiene assolutamente necessario dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
- 10.** Si osservano per quanto applicabili le disposizioni previste dall'art. 16 del presente Regolamento.

11.La durata del procedimento è stabilita in mesi tre a decorrere dal ricevimento dell'atto di impugnazione.

***Art. 19 – ESECUTORIETA' DELLE SANZIONI – SOSPENSIONE -**

1.Le decisioni degli Organi di giustizia sono immediatamente esecutive.

2.La pendenza di impugnazione non sospende la esecutorietà della decisione, salvo diverso provvedimento del Giudice dell'impugnazione che su istanza motivata dell'interessato, accompagnata dalle ricevute del versamento della tassa di cauzione, può disporre d'ufficio la sospensione, anche parziale, per gravissimi e comprovati motivi.

***Art. 20 – REVISIONE -**

1.Le decisioni di condanna adottate dagli Organi di giustizia divenute irrevocabili possono essere impugate senza limite di tempo per revisione dinanzi la Commissione Unica d'Appello in ipotesi:

a)di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;

b)di sopravvenienza di nuove e decisive prove di innocenza;

c)di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto costituente illecito da cui dipende l'attuale condanna.

2.Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il sanzionato deve essere prosciolto sulla base di decisione di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.

3.La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della sanzione.

4.La domanda, proposta personalmente dal condannato o dal Procuratore federale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti, con allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di revisione.

5.La richiesta è dichiarata inammissibile perché manifestamente infondata se presentata fuori dei casi previsti. Può disporsi in qualsiasi momento la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

6.L'Organo di giustizia con decisione non impugnabile rigetta o accoglie la domanda, in tal caso revoca la precedente decisione di condanna e pronuncia il proscioglimento.

TITOLO III

LE SANZIONI

CAPO IV – DELLE SANZIONI – IL TENTATIVO – SOSPENSIONE

CAUTELARE – LE CIRCOSTANZE – RECIDIVA –

***Art. 21 – PRINCIPI GENERALI -**

1.La applicazione della sanzione è proporzionata alla gravità della infrazione commessa e dei precedenti disciplinari; la scelta e la entità dell'erogazione deve essere motivata, anche riguardo agli aumenti o diminuzioni della sanzione base riferiti alle aggravanti ed attenuanti, alla loro prevalenze e equivalenza e alla applicazione della recidiva.

***Art. 22 – SANZIONI DISCIPLINARI –**

1.Sono previste le seguenti sanzioni:

1.1*Ammonizione*: richiamo scritto all'osservanza della norma o condotta violata. Si applica per le infrazioni di lieve entità.

1.2*Diffida*: intimazione al rispetto della normativa statutaria e regolamentare anche nelle ipotesi di reiterazione in violazione di lieve entità.

1.3*Ammenda*: pena pecuniaria, da applicarsi ai soli affiliati, salvo l'ipotesi di doping, la cui entità va da un minimo di una fino ad un massimo di trenta volte la quota di affiliazione fissata annualmente dal Consiglio federale. La sanzione erogata deve essere versata in unica soluzione alla Segreteria federale entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione, salvo diverso termine e modalità fissata dal giudice.

Le ammende non pagate sono iscritte a debito degli affiliati; il loro integrale saldo è condizione per il rinnovo dell'affiliazione.

1.4*Sospensione*: inibizione dallo svolgere ogni forma di attività sportiva, sociale e federale per un tempo non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo a tre anni. Per gli affiliati è prevista anche la sanzione della sospensione parziale che prevede la inibizione di organizzare gare o di partecipazione di atleti a gare organizzate da quindici giorni a due mesi.

1.5*Ritiro definitivo della tessera di atleta*: perdita della qualifica di atleta con possibilità di svolgere altre attività federali.

1.6*Radiazione*: cancellazione definitiva dai ruoli federali con inibizione alla partecipazione a qualunque attività agonistica, sociale e federale. Può essere irrogata per infrazione di rilevante gravità lesiva anche dell'immagine della Federazione o contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo che precludono la permanenza del responsabile nei ruoli federali.

***Art. 23 – SANZIONI PER L'ILLECITO SPORTIVO e FRODE SPORTIVA**

1. Si applicano le seguenti sanzioni:

a) *sospensione* da 1 a 5 anni dai ruoli federali in ipotesi di tentativo di illecito e di frode sportiva;

b) *radiazione* dai ruoli nei casi in cui l'illecito e la frode sportiva abbiano conseguito i loro effetti o in quelli di recidiva nel tentativo.

2. Alla erogazione della sanzione consegue la perdita del risultato ottenuto nella gara o nella classifica.

3. Per le sanzioni conseguenza dell'illecito da doping si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.

***Art. 24 – IL TENTATIVO D'INFRAZIONE -**

1. Il tesserato e l'affiliato che compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una infrazione, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione prevista per la infrazione consumata diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se il colpevole desiste volontariamente dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione prevista per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

***Art. 25 – SOSPENSIONE CAUTELARE –**

1. La sospensione è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del procuratore Federale.
2. La sospensione può essere richiesta durante sia la fase delle indagini che quella dibattimentale in presenza dei presupposti della gravità dell'infrazione, di gravi indizi di colpevolezza e della sussistenza di specifiche e concrete esigenze di garantire la acquisizione e la conservazione della genuinità della prova e la non reiterazione in violazioni della stessa specie.
3. La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. Il provvedimento, che può essere revocato o modificato dal giudice, è impugnabile davanti al Presidente della Commissione Unica di Appello, che decide senza ritardo e senza formalità regolamentari. I periodi di sospensione già scontati, sono computati nella sanzione irrogata.
4. Il provvedimento di sospensione cautelare a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità dell'incolpato e degli elementi che servono ad identificarlo;
 - b. la descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'incolpazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
 - c. la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - d. la valutazione degli elementi a favore dell'indagato, con indicazione della loro inidoneità o insufficienza a precludere la sospensione cautelare;

- e. la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- f. la data e la sottoscrizione del Giudice.

***Art. 26 – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI**

1. Sono circostanti aggravanti dell'infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, l'aver:
- a) commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri durante l'esercizio delle proprie funzioni e qualifiche;
 - b) indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali;
 - c) aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - d) danneggiato o indotto a danneggiare persone o cose;
 - e) nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione comportante dichiarazioni lesive della figura della Federazione e dei suoi componenti;
 - g) cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
 - j) agito per motivi abietti e futili.

***Art. 27 – CIRCOSTANZE ATTENUANTI -**

1. La sanzione è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
- a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
 - b) l'aver reagito in stato d'ira, determinato dal fatto ingiusto altrui;
 - c) l'aver prima del giudizio riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o altrui azione;
 - d) l'essere concorso con il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od emissione del colpevole;
 - e) ogni altra diversa circostanza tale da giustificare una diminuzione della sanzione.

***Art. 28 – LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI – LORO CONCORSO -**

1. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.
2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
3. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
4. Nel concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti deve operare un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Nell'ipotesi di prevalenza delle circostanze aggravanti si tiene conto solo di queste, in caso contrario solo di quelle attenuanti, in quella infine di equivalenza si applica la sanzione che verrebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

***Art. 29 – VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE**

1. Le circostanze che attenuano o escludono la sanzione sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

***Art. 30 – RECIDIVA -**

1. L'affiliato e il tesserato riconosciuto colpevole con decisione definitiva di infrazione disciplinare, di illecito sportivo o di frode sportiva ne commette successivamente un'altra, soggiace ad un aumento fino a un terzo della sanzione da infliggere per la nuova violazione.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà;
 - 2.1 se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - 2.2 se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - 2.3 se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della stessa.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal comma 1 può essere sino alla metà, nei casi preveduti dal comma 2 può essere fino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

***Art. 31 – PLURALITA' DI VIOLAZIONI -**

1. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni federali o commette più violazioni della medesima disposizione o con più azioni od omissioni, riferentesi ad un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa

o di diverse disposizioni federali è punito con la sanzione che deve applicarsi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

***Art. 32 – ESECUZIONE DELLE SANZIONI -**

1. Le sanzioni che comportino inibizioni sono scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello del ricevimento della comunicazione della decisione.
2. Le sanzioni che non sono integralmente scontate nel corso dell'anno sportivo hanno esecuzione per il residuo nell'anno o anni successivi.

**CAPO V – CAUSE ESTINTIVE DELLE INFRAZIONI E DELLE
SANZIONI**

***Art. 33 – AMNISTIA**

1. L'Amnistia riveste carattere generale ed estingue l'infrazione e se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della sanzione anche accessoria.
2. E' concessa dal Consiglio federale che ne determina le modalità ed i termini di applicazione, anche riguardo la data di decorrenza.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. Nei giudizi in corso di svolgimento, per le infrazioni coperte dall'amnistia, l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo diversa disposizione del provvedimento federale.

***Art. 34 – PRESCRIZIONE -**

1. La prescrizione estingue l'infrazione:
 - 1.1 In 24 mesi se si tratta di infrazione disciplinare;
 - 1.2 In 8 anni se si tratta di illecito sportivo e frode sportiva;
 - 1.3 In 8 anni se si tratta di violazione delle Norme Sportive Antidoping;

2. Il termine di prescrizione decorre per la infrazione consumata dalla commissione del fatto, per quella tentata dalla cessazione dell'attività illecita e per quella continuata dalla cessazione della continuazione.

3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

Il corso della prescrizione è interrotto dalle seguenti cause:

- l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
- l'invito a presentarsi al Procuratore a rendere l'interrogatorio;
- la richiesta di rinvio a giudizio disciplinare.
- la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
- la pronuncia della decisione.

4. La prescrizione interrotta riprende di nuovo a decorrere dalla data di interruzione. Se sono più gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti al comma 1 possono essere prolungati oltre la metà.

5. La prescrizione è sempre rinunciabile dall'incolpato.

***Art. 35 – INDULTO -**

1. Riveste carattere generale; è causa di estinzione della sanzione.

2. E' concessa dal Consiglio federale che ne determina la modalità ed i termini di applicazione, anche riguardo la data di decorrenza della sua efficacia.

3. L'indulto, che può essere sottoposto a condizione ed obblighi, si applica sulla sanzione principale erogata condonandola in tutto o in parte o commutandola in altra di specie più lieve. Non estingue le pene accessorie e non si applica nelle ipotesi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.

4. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, cumulate le sanzioni.

***Art. 36 – RIABILITAZIONE -**

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Commissione Unica d'Appello, su istanza alla stessa del condannato, in presenza delle seguenti condizioni:
 - Che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - Che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione Unica d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Commissione Unica d'Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale, e a darne comunicazione all'istante.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione Unica di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

***Art. 37 – GRAZIA -**

1. La grazia, che riveste carattere personale e presuppone che la decisione di condanna sia definitiva, condona in tutto o in parte la sanzione inflitta o la commuta in altra più lieve.

2. Il beneficio può essere concesso dal Presidente federale, su richiesta dell'interessato, a condizione che risulti espiata almeno la metà della sanzione erogata e, nei casi di radiazione, che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
3. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo diversa disposizione del provvedimento presidenziale.
4. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, indirizzata al Presidente Federale e trasmessa con raccomandata AR alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

***Art. 38 – DISPOSIZIONE FINALE -**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del C.O.N.I.